



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Le novità fiscali del D.L. 50/2017

(Circolare n. 9 del 3 maggio 2017)

Indice

1. Premessa	3
2. <i>Split payment</i>	3
3. Detrazione dell'IVA	4
4. Aliquote IVA e accise	5
5. Compensazione orizzontale dei crediti tributari	5
6. Locazioni brevi	7
7. Deduzione Ace	8
8. IRI	8
9. Patent Box	9
10. Prezzi di trasferimento	10
11. Proventi da partecipazioni di amministratori e dipendenti	10
12. Attrazione per gli investimenti	11
13. Reclamo e mediazione	12
14. Definizione agevolata delle controversie tributarie	12
15. Espropriazione immobiliare	14
16. Premi di produttività	14
17. Durc e rottamazione dei ruoli	15

1. Premessa

Il **D.L. 24 aprile 2017, n. 50** ha introdotto alcune significative novità fiscali, riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

- scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*);
- detrazione dell'IVA;
- aliquote IVA e accise;
- compensazione orizzontale dei crediti tributari;
- locazioni brevi;
- deduzione Ace;
- IRI
- Patent Box;
- prezzi di trasferimento;
- proventi da partecipazioni di amministratori e dipendenti;
- attrazione per gli investimenti;
- reclamo e mediazione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- espropriazione immobiliare;
- premi di produttività;
- Durc e rottamazione dei ruoli.

La presente Circolare si propone, pertanto, di illustrare tali modifiche normative, **già in vigore** a partire dal 24 aprile 2017, ad eccezione di quelle per le quali la relativa disposizione stabilisce una decorrenza differente.

2. Split payment

L'art. 1, co. 1, del D.L. 50/2017 ha sostituito il **co. 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**, stabilendo che per le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione** genericamente intesa – così come definita dall'art. 1, co. 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 – per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta, l'IVA è, in ogni caso, versata da costoro secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. A questo proposito, si ricorda che la **previgente formulazione della norma** prescriveva che "*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di*

previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze'.

È stato, inoltre, aggiunto il **co. 1-bis dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972**, il quale dispone che il precedente co. 1 si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- a) **società controllate**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c., **direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri**;
- b) società controllate, a norma dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni degli stessi;
- c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, della Legge 196/2009;
- d) **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. È, inoltre, prevista la possibilità che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto di cui al co. 1, individui un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Conseguentemente, è stato anche modificato l'**art. 1, co. 633, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190**, sopprimendo l'esclusivo riferimento agli enti pubblici, al fine di stabilire che, nei confronti dei **cessionari o committenti** – nei casi previsti dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 – che omettono o ritardano il versamento dell'IVA, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le somme dovute sono rimosse mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, co. 421, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

È stato altresì **abrogato il co. 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972** che escludeva dall'applicazione della scissione dei pagamenti di cui al co. 1 i **compensi per prestazioni di servizi** assoggettati a **ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito.

Le suddette disposizioni dell'art. 1 del D.L. 50/2017, da attuarsi con **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 24 maggio 2017**, si applicano alle **operazioni per le quali la fattura è emessa dal 1° luglio 2017**.

3. Detrazione dell'IVA

L'art. 2, co. 1, del D.L. 50/2017 ha riformulato il **secondo periodo dell'art. 19, co. 1, del D.P.R. 633/1972**, stabilendo che *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*. È stato, pertanto, **ridotto il termine ultimo** entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione, che era, invece, individuato dalla *"dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto"*.

È stato variato anche l'art. 25, co. 1, del D.P.R. 633/1972, disponendo che le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati, progressivamente numerate, devono essere annotate "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica **nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno**".

4. Aliquote IVA e accise

L'art. 9 del D.L. 50/2017 ha modificato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, co. 718, della Legge n. 190/2014, nei seguenti termini:

- a) l'aliquota IVA del 10% è **incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020;**
- b) l'aliquota IVA del 22% è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di **ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021;**
- c) a decorrere dal 1° gennaio **2019**, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno **2019** e ciascuno degli anni successivi.

5. Compensazione orizzontale dei crediti tributari

L'art. 3, co. 1, lett. a), del D.L. 50/2017 ha modificato l'**art. 1, co. 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147**, stabilendo che per l'utilizzo in compensazione orizzontale – ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – dei crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle **ritenute alla fonte**, alle imposte sostitutive dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, per **importi superiori a euro 5.000 annui**, il contribuente ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. È stato, pertanto, soppresso, con riguardo alle ritenute alla fonte, il riferimento all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ridotto ad euro 5.000 il limite del credito al di sopra del quale, ai fini dell'utilizzo in compensazione orizzontale, è richiesta l'apposizione del visto di conformità.

Rimane, naturalmente, confermata l'**alternativa della sottoscrizione della dichiarazione** – oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – da parte dell'organo **incari-**

cato della revisione legale dei conti (art. 2409-*bis* c.c.), attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, co. 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

L'art. 3, co. 1, lett. b), del D.L. 50/2017 ha, inoltre, integrato il suddetto co. 574 dell'art. 1 della Legge 147/2013, aggiungendo un ulteriore e ultimo periodo, diretto a disciplinare il caso di **utilizzo dei suddetti crediti in violazione dell'apposizione del visto di conformità**, o dell'alternativa della sottoscrizione della dichiarazione a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero emergenti da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati: l'Agenzia delle Entrate procede al **recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati** in violazione delle predette modalità e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni, con l'atto di cui all'art. 1, co. 421, della Legge 311/2004, per il cui pagamento non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (art. 3, co. 4, del D.L. 50/2017).

La medesima modifica normativa è stata operata ai fini **IVA** – dall'art. 3, co. 2, lett. a), n. 2), del D.L. 50/2017 – integrando nei medesimi termini l'art. 10, co. 1, lett. a), n. 7), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78: quest'ultima disposizione è stata altresì aggiornata, analogamente all'art. 1, co. 574, della Legge 147/2013, **riducendo da euro 15.000 ad euro 5.000** il limite al di sopra del quale l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA richiede l'apposizione del visto di conformità. In particolare, la novellata disposizione stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti riguardanti l'IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui (e non più euro 15.000) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del suddetto visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito: in alternativa, è possibile ricorrere alla sottoscrizione della dichiarazione nei medesimi termini illustrati con riferimento alle imposte sui redditi.

La **stessa riduzione di limite**, da euro 15.000 a euro 5.000, ha interessato – ad opera dell'art. 3, co. 2, lett. b), del D.L. 50/2017 – anche il n. 7-*bis*) dell'art. 10, co. 1, lett. a), del D.L. 78/2009, applicabile alle **start-up innovative** di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per le quali la soglia prevista dal suddetto n. 7) dell'art. 10, co. 1, lett. a), del D.L. 78/2009 è elevata da euro 5.000 (e non più euro 15.000), appunto, ad **euro 50.000**, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 25, co. 8, del D.L. 179/2012.

L'art. 3, co. 3, del D.L. 50/2017 ha, inoltre, modificato l'**art. 37, co. 49-*bis*, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223**, nel senso di stabilire che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione orizzontale prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 *“del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”*.

6. Locazioni brevi

L'art. 4 del D.L. 50/2017 ha introdotto il regime fiscale delle locazioni brevi, intendendosi per tali gli **affitti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line* (co. 1).

Il successivo co. 2 stabilisce che, a decorrere **dal 1° giugno 2017**, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla **cedolare secca** di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del **21% in caso di opzione**. Questa norma si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al co. 1 (art. 4, co. 3, del D.L. 50/2017).

I **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali *on line*, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **trasmettono i dati relativi ai contratti** di cui ai co. 1 e 3 dell'art. 4 del D.L. 50/2017 conclusi per il loro tramite. L'**omessa, incompleta o infedele comunicazione** dei dati relativi a tali contratti è punita con la **sanzione** di cui all'art. 11, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, **ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi alla scadenza**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'art. 4, co. 5, del D.L. 50/2017 prescrive, inoltre, che – per assicurare il contrasto all'evasione fiscale – i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai co. 1 e 3, operano, in qualità di **sostituti d'imposta**, una **ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi** all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e alla relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 322/1998. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'art. 4, co. 2, del D.L. 50/2017, la ritenuta si considera operata a **titolo di acconto**.

Un successivo **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro il 23 luglio 2017, stabilirà le disposizioni attuative del regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, comprese quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. È, inoltre, previsto che l'Amministrazione Finanziaria stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line*, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

7. Deduzione Ace

L'art. 7, co. 1, del D.L. 50/2017 ha modificato l'**art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, sostituendo ogni riferimento all'esercizio "*in corso al 31 dicembre 2010*" con quello al "**quinto esercizio precedente**" (co. 2, 5 e 6-*bis*). Conseguentemente, con effetto a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa dei soggetti in contabilità ordinaria un importo pari al coefficiente di rendimento nozionale – 2,30% nel 2017 e 2,70% dal 2018 – applicato alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del **quinto periodo d'imposta precedente** (e non più quello in corso al 31 dicembre 2010), costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell'utile del medesimo esercizio. Continuano a rilevare come **variazioni in aumento** i conferimenti in denaro, nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle **rettifiche in diminuzione**, come le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, di aziende o rami delle stesse.

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo **al quinto esercizio precedente** (e non più di quello in corso al 31 dicembre 2010).

L'art. 7, co. 3, del D.L. 50/2017 ha, inoltre, sostituito il co. 552 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel senso di stabilire che per i **soggetti Irpef in contabilità ordinaria** di cui all'art. 1, co. 7, del D.L. 201/2011 (imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s.):

- a) per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015**, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- b) a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016** e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'art. 1 del D.L. 201/2011.

L'art. 7, co. 4, del D.L. 201/2011 ha altresì stabilito che la **determinazione dell'acconto** dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società, relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al co. 1.

8. IRI

L'art. 58 del D.L. 50/2017 ha modificato l'**art. 55-bis del Tuir**, aggiungendo il **co. 6-bis**, diretto a disciplinare il trattamento delle **riserve IRI al momento della cessazione** di tale regime sostitu-

tivo, anche a seguito della cessazione dell'attività: la nuova disposizione stabilisce che le **somme prelevate** a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A questi ultimi è, tuttavia, riconosciuto un **credito d'imposta** pari all'IRI.

9. Patent Box

L'art. 56, co. 1, del D.L. 50/2017 ha riformulato il **primo periodo dell'art. 1, co. 39, della Legge 190/2014**, stabilendo che i **redditi derivanti dall'utilizzo di software** protetto da *copyright*, da **brevetti industriali**, da **disegni e modelli**, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto **esclusi per il 50% del relativo ammontare**: è stato, pertanto, **soppresso il riferimento ai marchi d'impresa** dall'ambito applicativo dell'agevolazione. Queste disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo. In virtù di tale nuova formulazione, è stato anche **abrogato il successivo co. 42-ter**, secondo cui *"Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis"*.

L'art. 56, co. 2, del D.L. 50/2017 ha, inoltre, stabilito che le suddette disposizioni del co. 1, ovvero l'eliminazione dei marchi d'impresa dall'ambito applicativo del regime agevolativo, si applicano per i soggetti:

- a) con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali le **opzioni** di cui all'art. 1, co. 37, della Legge 190/2014 sono **esercitate successivamente al 31 dicembre 2016**;
- b) con **esercizio non coincidente con l'anno solare**, a decorrere **dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**, relativamente al quale le suddette opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Si applicano le **disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal co. 1** e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle **opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014**.

Con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno adottate le disposizioni di revisione del Decreto Interministeriale 30 luglio 2015

recante le disposizioni di attuazione dell'art. 1, co. 37-43, della Legge 190/2014, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai co. 1, 2 e 3, nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle **opzioni esercitate per i marchi d'impresa**.

10. Prezzi di trasferimento

L'art. 59, co. 1, del D.L. 50/2017 ha **reformulato il co. 7 dell'art. 110 del Tuir**, stabilendo che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa controllante dell'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai **prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili**, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se emerge una diminuzione del reddito, secondo le modalità e i presupposti di cui all'art. 31-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: il Ministro dell'Economia e delle Finanze può determinare, con Decreto, le **linee guida** per l'applicazione del novellato co. 7 dell'art. 110 del Tuir, sulla base delle migliori pratiche internazionali.

Il richiamato **art. 31-*quater* del D.P.R. 600/1973**, introdotto dall'art. 59, co. 2, del D.L. 50/2017, precisa che la **rettifica in diminuzione del reddito** di cui all'art. 110, co. 7, secondo periodo, del Tuir può essere riconosciuta:

- a) in esecuzione degli **accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri** in virtù delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- b) a conclusione dei **controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale** i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di **istanza da parte del contribuente**, da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Rimane, in ogni caso, ferma la **facoltà** per il contribuente di richiedere l'**attivazione delle procedure amichevoli** di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

11. Proventi da partecipazioni di amministratori e dipendenti

L'art. 60, co. 1, del D.L. 50/2017 ha stabilito che i proventi derivanti dalla **partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio** percepiti da amministratori e dipendenti di tali soggetti o di altri ad essi legati da un rapporto diretto o

indiretto di controllo o gestione, se relativi ad **azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati** si considerano in ogni caso **redditi di capitale o diversi** se:

- a) l'impegno di investimento complessivo di tutti gli amministratori e i dipendenti comporta un **esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo** effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del **patrimonio netto** nel caso di società o enti. Ai fini della **determinazione dell'esborso effettivo**, si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. Per l'individuazione del suddetto importo, si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati;
- b) i **proventi** delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati **maturano** solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e a un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono **detenuti** dai predetti amministratori e dipendenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un **periodo non inferiore a 5 anni** o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di **cambio di controllo** o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Le disposizioni di cui all'art. 60 del D.L. 50/2017 si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o costituiti nel territorio dello Stato e a quelli residenti e costituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il co. 5 della suddetta norma stabilisce, infine, che l'art. 60 del D.L. 50/2017 si applica ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari **percepiti a decorrere dal 24 aprile 2017**.

12. Attrazione per gli investimenti

L'art. 57, co. 1, del D.L. 50/2017 ha modificato l'**art. 26, co. 2, 5, e 6 del D.L. 179/2012**, sostituendo il termine "**PMI**" a quello, ovunque ricorrente, di "**start-up innovative**" e "**start-up innovativa**", con l'effetto che:

- l'atto costitutivo della **PMI** costituita in forma di **società a responsabilità limitata** può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente deter-

minare il contenuto delle varie categorie, costituendo, quindi, un'eccezione a quanto previsto dall'art. 2468, co. 2 e 3, c.c.;

- in deroga a quanto stabilito dall'art. 2468, co. 1, c.c., le quote di partecipazione in **PMI** costituite in forma di **s.r.l.** possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
- nelle **PMI** costituite in forma di **s.r.l.**, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

L'art. 57, co. 3, del D.L. 50/2017 ha, inoltre, modificato l'art. 28, co. 1, del D.L. 179/2012, aumentando **da 4 a 5 anni**, decorrenti dalla data di costruzione, il periodo di applicabile delle **disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative**.

13. Reclamo e mediazione

L'art. 10, co. 1, del D.L. 50/2017 ha elevato **da euro 20.000 ad euro 50.000** il limite per la mediazione contenuto nell'**art. 17-bis, co. 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, secondo cui, per le controversie di valore non superiore ad euro 50.000, "*il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa*". Tale valore della lite è individuato sulla base del successivo art. 12, co. 2, che attribuisce rilevanza all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

La suddetta modifica normativa è applicabile agli **atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

14. Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'**art. 11 del D.L. 50/2017** stabilisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui **è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a **domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio** o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al successivo art. 30, co. 1.

In caso di **controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione: diversamente,

nell'ipotesi di contenzioso riguardante esclusivamente le **sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono**, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse da tale definizione.

Sono definibili le controversie con **costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono **escluse** dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'IVA riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con **riduzione a tre del numero massimo di rate**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano il limite di euro 2.000. Il **termine per il pagamento** dell'ammontare spettante ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017 o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il **30 settembre 2017** e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: la **scadenza della seconda rata**, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017, mentre quella relativa alla **terza e ultima rata**, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al **30 giugno 2018**. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della **definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (c.d. *rottamazione dei ruoli*), nei termini previsti dal co. 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto art. 6.

La definizione **si perfeziona con il pagamento** degli importi dovuti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017 o della **prima rata**: qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma – intendendosi quella relativa a ciascun atto impugnato – è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo.

Dagli importi dovuti **si scomputano quelli già versati** per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione **in pendenza di giudizio**, nonché quelli dovuti per la **definizione agevolata** di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016: la definizione non comporta comunque la restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli **effetti** della definizione perfezionata **prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in**

giudicato prima del 24 aprile 2017.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere dell'art. 11 del D.L. 50/2017: in tal caso, il **processo** è sospeso fino al **10 ottobre 2017**. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al **31 dicembre 2018**.

Per le controversie definibili **sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017.

L'eventuale **diniego della definizione** va notificato **entro il 31 luglio 2018**, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali: il diniego è impugnabile, entro 60 giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la **definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare**, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. 50/2017 saranno definite con **uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

15. Espropriazione immobiliare

L'art. 8 del D.L. 50/2017 ha modificato l'art. 76, co. 2, del D.P.R. 602/1973, stabilendo che l'**Agente della Riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni** (e non il singolo bene, come previsto dalla disciplina previgente), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità per il credito per il quale si procede, **è inferiore ad euro 120.000**.

16. Premi di produttività

L'art. 55 del D.L. 50/2017 ha riformulato il **co. 189 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208**, stabilendo che, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro – con le modalità specificate nel Decreto di cui al co. 188 – è **ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e i superstiti** su una quota delle erogazioni previste dal co. 182 non superiore ad euro 800. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

La novità normativa opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei **contratti** di cui all'art. 1, co. 187, della Legge 208/2015 **sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017**: per i contratti

stipulati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

17. Durc e rottamazione dei ruoli

L'art. 54 del D.L. 50/2017 ha stabilito che il Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016, è rilasciato – a seguito della presentazione da parte del debitore della **dichiarazione** di volersi avvalere della suddetta **definizione agevolata** effettuata nei termini di cui al co. 2 della disposizione – ricorrendo gli **altri requisiti di regolarità** di cui all'art. 3 del citato Decreto.

In caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione del co 1 dell'art. 54 del D.L. 50/2017 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tale fine, l'Agente della Riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile, in **apposita sezione del servizio "Durc On Line"**, l'elenco dei Durc annullati ai sensi del co. 2.

I soggetti che hanno richiesto la **verifica di regolarità contributiva**, e quelli i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del Durc già prodotto, utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al co. 2 dell'art. 54 del D.L. 50/2017 nell'ambito dei procedimenti per i quali il Durc è richiesto.